

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'

di concerto con

L'ASSESSORE DELL'ECONOMIA

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge regionale 25.05.2022 n. 13 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2022 – Legge di stabilità regionale";
- VISTA la legge regionale 25.05.2022, n. 14 che approva il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024;
- VISTA la legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 "Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie", ed in particolare l'art. 26 recante "Contributi rete viaria autostrade del mare" il quale stabilisce che *"L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, è autorizzato a concedere contributi per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, incentivando le autostrade del mare che collegano la Sicilia da e per i porti italiani. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono disciplinate, nel rispetto della normativa vigente in materia, con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da sottoporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La concessione dei contributi di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Per le finalità del presente comma sono destinate occorrenze finanziarie nel limite di 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione,*

previa verifica di coerenza con le procedure di gestione e le linee di intervento ivi previste. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica del programma di attuazione della spesa del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC)”;

- VISTO il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2023-2025 approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 337 del 28 giugno 2022;
- VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
- VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
- VISTO il Regolamento (CE) N. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
- VISTO il Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che modifica i regolamenti (CE) n.1071/2009, (CE) n.1072/2009 e (UE) n.1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada;
- VISTA la legge 6 giugno 1974, n. 298, e s.m.i., recante “Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada”;
- CONSIDERATO che, in conformità alla *ratio* della suindicata legge regionale 16/2022, è possibile incentivare l’intermodalità e la riduzione del trasporto tutto-strada abbattendo i costi supplementari che la condizione di insularità della Sicilia determina a livello dei sistemi di trasporto merci e dell’approvvigionamento energetico nonché in termini di accesso competitivo al libero mercato da parte degli operatori economici siciliani;
- RITENUTO di dover adottare i criteri e le modalità per incentivare il sistema di trasporto intermodale delle autostrade del mare, più sicuro ed ecocompatibile rispetto al trasporto tutto-strada, mediante la concessione di contributi a fondo perduto da erogare esclusivamente in favore delle imprese siciliane esercenti l’attività di autotrasporto, fortemente penalizzante dai maggiori costi dell’insularità;
- PRECISATO che i beneficiari sono tutti gli operatori economici in forma singola o associata compresi le cooperative, i consorzi temporanei o permanenti esistenti, così come le semplici associazioni di imprese/operatori del trasporto e i gruppi europei di interesse economico, esercenti l’attività di autotrasporto cose per conto di terzi, ai sensi dell'art. 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche e integrazioni, regolarmente iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, e al R.E.N. - Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, aventi sede legale o unità operativa/produttiva locale nel territorio della Regione Siciliana al momento del viaggio via mare, che imbarcano **mezzi** destinati al trasporto di cose, con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, **nonché semirimorchi stradali**, autocarri e autoarticolati, rimorchi e semirimorchi, conformemente alle norme comunitarie (accompagnati o meno dagli autisti), su navi merci ro-ro, ro-ro pax che svolgono servizi di collegamento marittimo in regime di libero cabotaggio, su rotte esistenti, da un porto della Sicilia a un porto situato nel territorio nazionale e viceversa. Non è concesso il beneficio per l'imbarco di trattori stradali singoli, né per l'imbarco di casse mobili e/o containers. Non è altresì concesso il beneficio per l'imbarco dei mezzi su navi che svolgono servizio di attraversamento marittimo dello stretto di Messina;
- RITENUTO altresì congruo incentivare l'utilizzo dei vettori marittimi per il trasporto combinato strada – mare nelle rotte fra i porti della Sicilia e i porti situati nella parte continentale del territorio nazionale stabilendo l’entità del predetto contributo in una misura pari al 20% dell’imponibile della fattura del prezzo pagato per il biglietto/nolo del trasporto marittimo, che potrà essere concesso per l'esercizio finanziario 2022 entro il limite e

fino all'esaurimento delle risorse finanziarie, se ed in quanto spendibili, di 10.000 migliaia di euro;

DATO ATTO che viene mandato al Dipartimento regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, di attivare le procedure, i bandi, gli avvisi e gli atti conducenti per la erogazione dei contributi de quibus agli aventi diritto, ivi comprese le attività di notifica preventiva del presente decreto alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del TFUE;

EVIDENZIATO che il presente decreto acquisisce efficacia e validità a seguito della prescritta autorizzazione della Commissione europea e dei relativi adempimenti connessi e conseguenti;

D E C R E T A

ART. 1

Per quanto citato in premessa, e qui ad ogni effetto richiamato e trascritto, è concesso un contributo economico a fondo perduto, per incentivare le autostrade del mare che collegano la Sicilia da e per i porti italiani, in favore delle imprese (operatori economici) esercenti l'attività di autotrasporto cose per conto di terzi, ai sensi dell'art. 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche e integrazioni, regolarmente iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e al R.E.N. - Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, aventi sede legale o unità operativa/produttiva locale nel territorio della Regione Siciliana al momento del viaggio via mare.

Il contributo è concesso per l'imbarco su navi merci ro-ro, ro-ro pax che svolgono servizi di collegamento marittimo in regime di libero cabotaggio, su rotte esistenti, da un porto della Sicilia a un porto situato nel territorio nazionale e viceversa, dei mezzi destinati al trasporto di cose, con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, **quali semirimorchi stradali**, autocarri e autoarticolati, rimorchi e semirimorchi, conformemente alle norme comunitarie (accompagnati o meno dagli autisti). Non è concesso il beneficio per l'imbarco di trattori stradali singoli, né per l'imbarco di casse mobili e/o containers. Non è altresì concesso il beneficio per l'imbarco dei mezzi su navi che svolgono servizio di attraversamento marittimo dello stretto di Messina.

L'entità del contributo concedibile è pari al 20% dell'imponibile della fattura del prezzo pagato per il biglietto del trasporto marittimo.

ART. 2

L'ammontare delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, per l'esercizio finanziario 2022, è pari a 10.000 migliaia di euro.

Il contributo è concesso subordinatamente all'osservanza e agli adempimenti degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) sulla disciplina degli aiuti di Stato.

ART. 3

Per beneficiare del contributo, le imprese di autotrasporto dovranno presentare al Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, secondo le modalità telematiche che saranno stabilite dallo stesso Dipartimento, domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., corredata dalla documentazione giustificativa – consistente in copia dei biglietti, delle fatture e delle carte d'imbarco, prospetto riepilogativo della spesa sostenuta - utilizzando, a pena di esclusione dal beneficio, l'apposita modulistica predisposta dal Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.

Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande e all'erogazione dei contributi sono curati dal Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti a seguito di una procedura a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili di 10.000 migliaia di euro.

I contributi saranno riconosciuti per i biglietti che verranno emessi a decorrere dalle ore 00:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana

dell'avviso pubblico, che sarà predisposto e curato dal Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, per la concessione del contributo di cui all'articolo 1.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di richiedere l'esibizione dei documenti in originale per la verifica di quanto dichiarato dalle imprese.

ART. 4

Per poter beneficiare del contributo le imprese, alla data di presentazione della domanda, debbono essere in regola con la vigente normativa in materia di esercizio dell'attività di trasporto di cose su strada per conto di terzi, nonché in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'avviso pubblico volto alla erogazione del contributo *de quo*, emanato dal Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.

ART. 5

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento, di sospendere e/o interrompere l'attuazione della procedura di cui al presente decreto, dandone comunicazione, con effetto di notifica alle imprese interessate, mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte delle stesse imprese alle quali non è riconosciuto alcun diritto al rimborso di spese e/o oneri di alcun genere.

ART. 6

Agli oneri economici derivanti dall'intervento previsto dal presente decreto si provvede con le risorse disponibili, se ed in quanto spendibili, sull'apposito capitolo di spesa da istituire nel corrente esercizio finanziario 2022.

ART. 7

Al Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti è demandata l'attività procedimentale di notifica preventiva del presente decreto alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, gli adempimenti connessi e conseguenti, nonché la predisposizione dell'avviso, degli atti, della modulistica e dei provvedimenti finalizzati alla erogazione del contributo *de quo*.

ART. 8

La validità ed efficacia del presente decreto è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea in osservanza delle vigenti disposizioni sulla disciplina degli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 e all'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dell'Assessorato regionale dell'Economia.

Palermo,

L'Assessore dell'Economia

F.to ARMAO

L'Assessore per le Infrastrutture, la Mobilità e i Trasporti

F.to FALCONE